

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 3 agosto 2017

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 11 /2017

OGGETTO: Aggiornamento fiscale

DAL 1° LUGLIO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO SONO INVIATI VIA PEC

Provvedimento Agenzia Entrate del 28 giugno 2017, n. 120768

Dal 1° luglio 2017 le imprese e i professionisti potranno ricevere la notifica degli avvisi di accertamento tramite PEC, **senza ricevere alcuna ulteriore comunicazione cartacea.**

L'indirizzo cui sarà recapitato l'avviso è quello risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). L'Ufficio potrà tuttavia continuare a usufruire delle altre modalità di notifica previste dalla legge, infatti l'utilizzo è solo facoltativo.

Si consiglia un controllo periodico della propria casella di posta elettronica certificata.

È possibile inoltre consultare gli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali all'indirizzo <https://www.inipe.gov.it>.

REQUISITI PER FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: LA DICHIARAZIONE RESA IN ATTO PUO' ESSERE RETTIFICATA

Risoluzione A.E. del 27 aprile 2017, n. 53/E

Con la Risoluzione n. 53/E del 27 aprile 2017 l'Agenzia delle entrate riepiloga le condizioni per poter fruire dell'agevolazione prima casa. L'agevolazione per l'acquisto della prima casa consiste nell'applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (nel caso di acquisto da privato o da impresa, ma con vendita esente IVA). Tale misura di favore spetta all'acquirente qualora ricorrano le condizioni stabilite dalla Nota II bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, approvato con il DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

Tra le condizioni prescritte dalla norma il legislatore ha previsto che l'acquirente debba richiedere la residenza nel Comune in cui è sito l'immobile o **si impegni a trasferirvi la stessa entro 18 mesi dall'acquisto dell'immobile; in alternativa il contribuente può svolgere la propria attività nel predetto Comune.**

L'interpello proposto dal contribuente concerne appunto l'interpretazione della nota II bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR; l'interpellante ha acquistato in data 29 gennaio 2016 un'abitazione per la quale ha richiesto le agevolazioni prima casa, dichiarando in atto che avrebbe svolto la propria attività nel Comune di ubicazione dell'immobile neo acquistato. Le aspettative lavorative del contribuente sono state disattese e alla fine del 2016 lo stesso ha concluso la propria attività professionale avviata ad inizio anno. L'interpellante a questo punto richiede alle Entrate se può conservare le agevolazioni prima casa ottemperando al secondo dei requisiti richiesti dalla norma, ossia trasferendo la propria residenza entro i 18 mesi dall'acquisto dell'immobile, modificando la dichiarazione resa nell'originario atto di acquisto.

L'amministrazione finanziaria ha accolto positivamente la richiesta del contribuente. Secondo l'Agenzia delle entrate, **considerando che il termine dei 18 mesi risulta ancora pendente e che le due condizioni sopra esposte sono tra loro alternative, il contribuente può ancora fruire delle agevolazioni prima casa a patto che assuma l'impegno di trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l'immobile; egli dovrà integrare l'atto originario nel rispetto delle medesime formalità giuridiche, provvedendo alla registrazione dell'integrazione presso l'ufficio in cui è stato registrato l'originario atto di acquisto.** La rettifica potrà essere effettuata a condizione l'ufficio

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

dell'Agenzia delle entrate competente non abbia già disconosciuto, con apposito avviso di liquidazione, le agevolazioni prima casa rilevando la mancanza del presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune in cui è sito l'immobile acquistato.

IPER AMMORTAMENTO CON MAGGIORAZIONE DEL 150% ANCHE PER L'AMMODERNAMENTO DEI BENI GIA' ESISTENTI

Circolare Agenzia Entrate del 30 marzo 2017, n. 4/E

La Legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto l'iper ammortamento al 250% per le imprese che effettuano investimenti in beni con caratteristiche tali da favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'industria secondo il modello "Industria 4.0". Trattasi degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla stessa legge, per i quali spetta una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione ai soli fini della determinazione della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

N.B. Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, il cosiddetto "Decreto Sud", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, ha prorogato di un mese l'agevolazione degli iper-ammortamenti. Ora l'agevolazione si applica agli **investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 luglio 2018** (in precedenza 30 giugno 2018), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Si ricorda che per i beni realizzati mediante contratti di appalto il relativo contratto deve risultare sottoscritto da entrambe le parti e deve essere effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto. In tal caso l'agevolazione spetterà anche per i contratti di appalto per i quali il momento di effettuazione dell'investimento (data di ultimazione della prestazione o, in caso di SAL, data in cui l'opera o la porzione d'opera risulta verificata e accettata dal committente) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 31 luglio 2018.

La Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, pubblicata congiuntamente dall'Agenzia delle entrate e dal Mise, fornisce alcuni chiarimenti rispetto alla tipologia di beni rientranti nell'agevolazione.

I beni agevolabili possono essere riepilogati in tre categorie:

- 1.** beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- 2.** sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- 3.** dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

I beni appartenenti alla prima delle tre categorie, devono possedere **obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:**

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre i beni devono essere dotati di **almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche:**

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

La Circolare n. 4/E ha definito una **nuova categoria di beni ammissibili** che nella legge istitutiva erano invece riportati come una delle ulteriori caratteristiche di cui all'elenco precedente. Trattasi dei **dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti**; anche tali dispositivi sono agevolabili a condizione che la macchina o l'impianto oggetto di ammodernamento, a seguito del revamping, rispetti le caratteristiche obbligatorie e le ulteriori 2 caratteristiche descritte in precedenza.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

I dispositivi, la strumentazione e la componentistica in questione hanno rilevanza autonoma ai fini dell'iperammortamento, pertanto, essi possono godere della maggiorazione del 150 per cento anche nel caso in cui vengano contabilizzati ad incremento di beni già esistenti non rientranti nell'agevolazione (ad esempio revamping di un impianto consegnato prima del 2017).

N.B. La verifica delle caratteristiche dei beni comporta accertamenti di natura tecnica di competenza del MISE. **Qualora il contribuente abbia dubbi in merito all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione, riguardanti esclusivamente la riconducibilità dei beni tra quelli elencati nell'allegato A, lo stesso può acquisire autonomamente il parere tecnico del MISE**, limitandosi a conservarlo, senza presentare un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate. Nei casi di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie il contribuente può invece presentare un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

NUOVE FAQ PUBBLICATE DAL MISE

Il MISE ha poi pubblicato sul proprio sito una nuova serie di FAQ sull'iperammortamento. Di seguito vengono riportate le risposte ai quesiti di maggior interesse.

1. Sistemi per l'assicurazione della qualità e dispositivi per l'interazione uomo-macchina

Domanda: Per essere considerati ammissibili ai fini dell'iperammortamento i "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" (9 voci) e i "Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (4 voci)" devono rispettare le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 successive caratteristiche elencate nell'allegato A?

Risposta: No, il rispetto dell'obbligo delle 5+2 caratteristiche si riferisce esclusivamente ai "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti". Per le voci in questione è sufficiente soddisfare il requisito dell'interconnessione.

2. Beni strumentali in chiave industria 4.0 - caratteristiche obbligatorie

Domanda: Le caratteristiche necessarie elencate nell'Allegato A relativamente a "beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori o azionamenti" sono soddisfatte se le corrispondenti funzionalità siano espletate da tecnologie considerate dallo standard di mercato come equivalenti o tecnologicamente più avanzate?

Risposta: Le caratteristiche indicate nell'allegato A rappresentano le caratteristiche minime per poter considerare il macchinario 4.0. Pertanto, tutto ciò che è equivalente, o anche superiore tecnologicamente, è iperammortizzabile.

Domanda: Il costo di una macchina o di un impianto per il laboratorio di R&S di un'azienda manifatturiera può beneficiare dell'iperammortamento? In particolare, può comunque ritenersi soddisfatto il requisito dell'"Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo" anche se il laboratorio non è un impianto di produzione in senso stretto?

Risposta: L'utilizzo del bene in un laboratorio non è di per sé motivo di esclusione dal beneficio dell'iperammortamento. È necessario tuttavia che il bene soddisfi i requisiti tecnici richiesti dalla legge di bilancio, soddisfi le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 ulteriori caratteristiche e che l'azienda svolga un'attività di trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera b) del DL 23 dicembre 2013, n. 145 e nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio possono beneficiare del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Domanda: L'acquisto di beni strumentali (allegato A, legge di bilancio 2017) o beni immateriali (allegato B, legge di bilancio 2017) per la trasformazione in chiave 'industria 4.0' di uno stabilimento logistico (interportuale, marittimo...) possono beneficiare della misura dell'iperammortamento?

Risposta: Sì, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla norma. In particolare, per i "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" è necessario dimostrare che avvenga creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.

3. Beni strumentali in chiave industria 4.0 - integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica

Domanda: La caratteristica obbligatoria dell'integrazione automatizzata nel caso di integrazione con il sistema logistico della fabbrica può ritenersi soddisfatta se il sistema di handling comunica attraverso il sistema gestionale di produzione col magazzino che si trova in un altro sito della fabbrica e non presso il sistema di handling?

Risposta: L'integrazione con il sistema logistico può ritenersi soddisfatta se il magazzino (o qualsiasi altro sistema di inventory), oltre a scambiare informazioni, è in grado di tenere traccia dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (ad esempio codici a barre, tag RFID) e se contemporaneamente il sistema logistico, tramite appunto tali sistemi, è in grado di registrare lo stato (ossia informazioni quali dimensioni, tipologia, posizionamento nel magazzino, ecc.) dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo.

4. Beni strumentali in chiave industria 4.0 - integrazione automatizzata con la rete di fornitura: sì alle soluzioni cloud

Domanda: Con riferimento al requisito obbligatorio dell'integrazione automatizzata con la rete di fornitura, si chiede se tale comunicazione deve avvenire in modo diretto tra macchine (difficilmente realizzabile visto che le macchine parlano linguaggi diversi). Per soddisfare il requisito, può essere sufficiente che la macchina trasferisca in automatico dati al software gestionale di produzione e da qui, un operatore invii informazioni (...) ai clienti e fornitori oppure è necessario immaginare un sistema di comunicazione che garantisca lo scambio automatizzato dei dati senza il tramite di operatori (quasi come se i gestionali fossero "integrati")? Una possibile soluzione al problema potrebbe riguardare una soluzione cloud che in automatico genera una comunicazione al cliente al momento della fine della lavorazione. Tale soluzione potrebbe essere corretta per soddisfare il requisito oppure sarebbe ridondante?

Risposta: La soluzione cloud permette di soddisfare il requisito obbligatorio dell'integrazione automatizzata in quanto esclude il controllo umano che non renderebbe automatico il processo di comunicazione.

5. Beni strumentali in chiave industria 4.0 - Macchine e strumenti per la movimentazione

Domanda: Tra gli esempi esplicativi della voce "Macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati...", la circolare 4/E non include le gru edili automontati e le gru a torre, mentre fa espresso riferimento alle gru mobili e alle gru a portale. Il mancato richiamo deve essere interpretato come un'esclusione dal beneficio?

Risposta: La circolare 4/E cita solo alcuni esempi. Tutti i dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione e la pesatura automatica dei pezzi, che rientrano nella categoria di macchine operatrici e motrici, possono essere agevolati. Tuttavia si specifica che i dispositivi, oltre a soddisfare i 5+2 vincoli, devono essere anche mezzi a guida automatica o semi-automatica.

6. Revamping e software embedded

Domanda: I costi sostenuti per revamping o ammodernamento di un macchinario sono agevolabili?

Risposta: I costi relativi a un'azione di aggiornamento di un bene, sia nel caso di revamping (la macchina produrrà qualcosa di diverso) che di ammodernamento (non avviene una sostanziale modifica della macchina) possono beneficiare dell'agevolazione solo se viene garantito il soddisfacimento dei 5+2 vincoli.

Domanda: Nel caso in cui l'integrazione di un bene dell'Allegato A con il sistema aziendale richieda una attività di adeguamento SW svolta da un soggetto terzo (system integrator), tale attività può essere assimilata allo sviluppo di un SW embedded al bene e godere dell'iper ammortamento? Esempio: l'integrazione di una macchina può richiedere la modifica al SW del costruttore originario dell'apparecchiatura e del SW aziendale. Queste attività sono generalmente affidate a system integrator specializzati e il risultato dello sviluppo non può essere considerato un SW stand alone.

Risposta: L'ammodernamento o lo sviluppo di un software già esistente non sono inclusi tra le agevolazioni disponibili dal super ammortamento dei beni immateriali. Tali spese potrebbero beneficiare del credito d'imposta per la R&S se sussistono i requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Domanda: Un investimento in HW di controllo e relativo SW per il revamping di un bene strumentale riconducibile all'allegato A, finalizzato a rendere quest'ultimo interconnesso e dotarlo delle caratteristiche tali da consentire l'accesso all'iper ammortamento, può essere considerato alla stregua di un SW embedded e godere quindi dell'incentivazione al 250%? Esempio: il revamping di un forno (impianto per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione di materie prime) che doti quest'ultimo dell'HW di controllo e del relativo SW che interconnettono l'intero sistema.

Risposta: Se l'investimento è inclusivo di una componente HW, anche il relativo SW per il revamping è riconducibile alla fattispecie di software embedded ed è pertanto iper ammortizzabile.

Domanda: Nel caso di beni soggetti a revamping è previsto che il bene ammodernato soddisfi le 5+2 caratteristiche. Nel caso di una macchina costruita prima del 1996, e quindi sprovvista della marchiatura CE, per ottemperare al requisito della "rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene sul lavoro" è sufficiente uniformarsi all'allegato V del Decreto Legislativo 81/08 oppure è comunque necessario possedere la marcatura CE?

Risposta: In linea con quanto previsto dalla direttiva macchine, ogni volta che vengono introdotte modifiche sostanziali rispetto alla macchina originaria è necessaria una nuova marchiatura CE.

Domanda: Nel caso in cui si volesse acquistare dispositivi che rientrano nella categoria indicata al punto 2 del secondo elenco di cui all'allegato A (Sistemi per l'assicurazione della qualità e la sostenibilità) e nel caso in cui si volesse installarli su macchine già esistenti, tale procedimento potrebbe essere considerato come revamping della macchina, nonostante non venga modificata o ampliata la destinazione d'uso del macchinario, né vengano alterati i parametri prestazionali degli stessi?

Risposta: In questo caso non si rientrerebbe nella definizione di revamping, poiché non vengono modificate le capacità della macchina ma, tramite l'installazione dei nuovi dispositivi, essa potrebbe essere interconnessa al sistema di gestione aziendale. Pertanto, i nuovi dispositivi potrebbero usufruire dell'iperammortamento a condizione che rispettino il requisito dell'interconnessione.

SPLIT PAYMENT: PRONTI GLI ELENCHI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Comunicato Stampa 28 giugno 2017

Il 27 giugno 2017, il MEF ha pubblicato l'elenco delle amministrazioni enti e società che dovranno applicare lo split payment sulle fatture ricevute.

Nel dettaglio, dal 1° luglio 2017, per effetto delle norme contenute nella manovra correttiva, saranno tenuti all'applicazione del meccanismo:

- le pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
- le società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai ministeri e le società controllate da queste ultime;
- le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai ministeri e le società controllate da queste ultime;
- le società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e le società controllate da queste ultime;
- le società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

Al fine di individuare i soggetti interessati va fatto riferimento all'**elenco delle Pubbliche Amministrazioni** pubblicato sul sito Internet www.indicepa.gov.it. In merito il MEF precisa che vanno **esclusi i "Gestori di pubblici servizi"** mentre sono **tenute all'applicazione dello split payment le "aziende speciali"** (ricomprese tra i soggetti per i quali vige l'obbligo di fatturazione elettronica).

Negli elenchi si fa espresso riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2 della legge 196/2009, che l'ISTAT aggiorna annualmente con un provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La separazione dei pagamenti riguarda dunque anche ordini professionali e relative casse previdenziali private, sui quali permanevano alcuni dubbi ormai dissipati.

SPESE SANITARIE: ON LINE LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato Agenzia Entrate del 6 luglio 2017

Le Entrate, con comunicato del 6 luglio 2017, informano di aver reso disponibile una guida in formato PDF con tutte le indicazioni riguardanti l'inserimento delle spese sanitarie in dichiarazione dei redditi.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

L'Agenzia precisa che: "La pubblicazione prende spunto dalla circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, realizzata dall'Agenzia delle Entrate insieme alla Consulta nazionale dei Caf, che fornisce istruzioni e chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e per l'apposizione del visto di conformità da parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati."

START UP INNOVATIVE: PROROGA DEL PERIODO AGEVOLATIVO

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96

La legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, di conversione con modificazioni del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (cosiddetta "Manovra correttiva 2017"), ha previsto che il regime agevolativo di cui godono le Start-up innovative **si applichi per cinque anni e non più per quattro anni**.

La modifica, introdotta nel corso dell'iter di conversione della Manovra correttiva 2017, elimina lo sfasamento temporale esistente tra la durata massima della qualifica di Start up innovativa (5 anni) e la durata massima dell'intero pacchetto di agevolazioni previsto a favore di tale società (4 anni), che aveva generato alcuni dubbi circa la corretta applicabilità del limite temporale del regime agevolato.

Dopo oltre 2 anni, la durata del regime agevolato previsto dall'art. 31, comma 4, del D.L. n. 179/2012 viene adeguata alla durata dello status di Startup innovativa come allungata dal D.L. n. 3/2015 (c.d. "Decreto Investment Compact").

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio De Checchi Fiscale S.r.l.